

COMUNE DI SAN MARCELLINO
(Provincia di Caserta)



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
RATEIZZAZIONI PER IL PAGAMENTO
DELLE ENTRATE COMUNALI**

Approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale
n° 11 del 15/07/2016

Modificato con deliberazione
di Consiglio Comunale
n° 14 del 04/08/2016

SOMMARIO

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'
- ART. 3 - CRITERI DI CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO E
DECADENZA DEL BENEFICIO
- ART. 4 - MODALITÀ' DI RATEIZZAZIONE
- ART. 5 - INTERESSI
- ART. 6 - DOMANDA DI CONCESSIONE E MODALITÀ' PRESENTAZIONE DOMANDA
- ART. 7 - PROCEDIMENTO
- ART. 8 - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE E DINIEGO
- ART. 9 - NORME IN CONTRASTO
- ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare la concessione eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento dei carichi arretrati di tributi comunali, anche affidati in concessione a terzi, risultanti da avvisi di accertamento o da iscrizione a ruolo ordinario:
 - a) siano essi relativi a più annualità o ne comprendono una sola;
 - b) sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata, sia in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;
- 2) Possono essere oggetto di rateizzazione i seguenti tributi :
 - a) TARSU (Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani)
 - b) TARES (Tassa sui Rifiuti e sui Servizi)
 - c) TARI (Tassa Rifiuti)
 - d) TOSAP (Tassa Occupazione di Aree e Spazi Pubblici)
 - e) ICI (Imposta Comunale sugli Immobili)
 - f) IMU (Imposta Municipale Propria)
 - g) Imposta Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni
 - h) Canone idrico Integrato
 - i) TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili)
 - l) Ogni altra entrata tributaria e patrimoniale di competenza dell'Ente.

ART.2

REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'

- 1) Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in situazione di disagio personale e familiare.
- 2) Si considerano cause oggettive e soggettive ostative:
 - a) Lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione personale documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
 - b) Qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile che non consenta l'assolvimento del debito tributario di cui al precedente art. 1;
- 3) Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione obiettiva di difficoltà è riferito all'anno precedente alla presentazione della domanda.

- 4) A coloro che versano in condizioni di obiettiva difficoltà dimostrata da allegata certificazione ISEE, viene concessa, a richiesta dell'interessato, un'ulteriore dilazione di n. 3 rate mensili massimo.
- 5) Le società ed Enti con personalità giuridica che versano in condizione di obiettiva difficoltà dovranno presentare la seguente documentazione:
 - a) relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo di riferimento;
 - b) Certificato camerale aggiornato.

ART. 3

CRITERI DI CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO E DECADENZA DEL BENEFICIO

- 1) Per i debiti oggetto del presente regolamento, la concessione eccezionale di dilazione e/o rateizzazione è concessa su richiesta del contribuente che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria e prima dell'inizio di procedure di riscossione coattiva, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
 - b) decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza di n. 5 rate e pagamento dell'intero debito residuo entro trenta giorni dall'ultima rata adempiuta;
- 2) E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateizzazioni nel pagamento di singole rate o di importi già oggetto di dilazione o sospesi;
- 3) Nessuna dilazione e/o rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione di interessi.
- 4) In ogni caso la richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva, di cui al capo II del DPR 602/73;
- 5) E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia.
- 6) Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo distinte domande di rateizzazione.
- 7) Sarà cura degli uffici preposti verificare presso il concessionario il mancato inizio della procedura.

ART.4

MODALITÀ' DI RATEIZZARNE E/O DILAZIONE

- 1) La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate bimestrali in rapporto alla entità della somma da calcolarsi con riferimento

all'importo richiesto dal contribuente, di pari importo non inferiori a 100,00 €, nei seguenti limiti :

- a) fino ad un massimo di 12 mesi per importi da € 100,01 ad € 600,00;
 - b) fino ad un massimo di 24 mesi per importi da € 600,01 a € 2.400,00 ;
 - c) fino ad un massimo di 36 mesi per importi da € 2.400,01 a € 5.400,00;
 - d) fino ad un massimo di 48 mesi per importi superiori a € 5.400,01;
- 2) Le somme rateizzabili si riferiscono, per i tributi relativi agli avvisi di pagamento bonario, agli avvisi di accertamento o di liquidazione, all'importo totale dell'avviso.
- 3) Qualora la richiesta di rateizzo, derivante dal singolo tributo o da più tributi, superi l'importo di € 10.000,00 al netto di sanzioni ed interessi, il contribuente è tenuto alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o assicurativa, rilasciata da primaria società assicurativa da cui si evincano i poteri di firma dell'Assicuratore, a totale copertura del debito residuo.
- 4) La garanzia di cui al precedente comma deve prevedere espressamente la rinuncia la beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia l'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta del Comune creditore.
- 5) Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo salvo variazione di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.
- 6) L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

ART. 5

INTERESSI

- 1) Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione della richiesta all'Ente da parte del contribuente.
- 2) Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento dell'avviso fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

ART. 6

DOMANDA DI CONCESSIONE E MODALITÀ' PRESENTAZIONE DOMANDA

- 1) Il contribuente che intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateizzazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica domanda all'Ufficio Tributi di questo Ente.
- 2) La domanda dovrà contenere:
 - a) L'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - b) L'esatta indicazione degli estremi di provvedimento da cui scaturisce il debito tributario ;
 - c) La motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.
- 3) Nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica, alla richiesta dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva relativa all'ultimo anno di imposta ed, in copia, ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
- 4) Nel caso di Società o Enti con personalità giuridica, alla domanda dovrà essere allegata la documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 5 del presente Regolamento.
- 5) La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente allo sportello del Protocollo generale, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di un documento di identità valido.

ART. 7 PROCEDIMENTO

- 1) L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento.
- 2) Nel corso dell'istruttoria il Responsabile del procedimento verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.
- 3) Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Responsabile del procedimento indicherà nell'atto di richiesta.
- 4) La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza dal diritto di beneficio della rateizzazione del debito.
- 5) L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono puniti ai sensi del codice penale e dalle Leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 D.P.R. n. 403/98.

ART. 8 PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

- 1) Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Responsabile del Procedimento adotta il Provvedimento di concessione di dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
- 2) Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso.
- 3) Il provvedimento di concessione deve specificare la modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi.
- 4) Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 9

NORME IN CONTRASTO

- 1) Sono abrogate le norme regolamentari comunali che risultano contrastanti o incompatibili con le disposizioni del presente Regolamento.

ART. 10

ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni di pubblicazione successivi alla data di esecutività della delibera di approvazione, del Consiglio Comunale e si applica pertanto a tutte le istanze di rateizzazione pervenute da quella data.